



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Bollo auto scaduto: quando ci si libera dal debito

Autore: Redazione | 03/04/2018



Quando cadono in prescrizione gli arretrati del bollo auto sia prima che dopo la consegna della cartella di pagamento: il decorso del termine di 60 giorni per pagare non cambia il termine in 10 anni ma lo lascia a tre.

Liberarsi da un debito non è un miraggio. È una normale conseguenza di due fattori: il trascorrere del tempo e l'inerzia del creditore nel rivendicare il proprio diritto. È ciò che va sotto il nome di **prescrizione**, che tocca non solo i crediti privati, ma anche quelli di natura tributaria, dello Stato, delle Regioni e dei

Comuni. Questo significa che per chi non paga le imposte c'è una possibilità di farla franca ed è quella di sperare che, per un certo periodo, nessuno si faccia vivo. Ebbene, in materia di **bollo auto** la prescrizione è la più breve tra tutte le tasse ed è quindi abbastanza facile che esso vada nel dimenticatoio e di non dover più pagare nulla. A ricordarlo è una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo **[1]**. Ma procediamo con ordine e vediamo, più nel dettaglio, **quando ci si libera dal debito del bollo auto**.

La legge **[2]** stabilisce che il **bollo auto cade in prescrizione dopo tre anni**. Il termine però non decorre dal mese successivo a quello in cui il pagamento è dovuto, ma a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento è scaduto. Facciamo un esempio: chi deve versare il bollo auto 2017 si libera dal debito solo alla mezzanotte del 31.12.2020 (tre anni calcolati dal 1° gennaio 2018). Ma ciò sempre a condizione che, nell'arco di tale periodo, non abbia ricevuto un avviso di accertamento, una diffida, una cartella esattoriale o una intimazione con raccomandata o posta elettronica certificata (Pec). Ogni richiesta di pagamento, infatti, interrompe il termine di prescrizione che, a partire dal giorno successivo al ricevimento della stessa, torna a decorrere da capo per altri tre anni; e così di volta in volta (questo potrebbe, in teoria, comportare che un debito potrebbe non prescrivere mai e magari passare agli eredi, anche se è piuttosto improbabile che il creditore - tanto più se è la P.A. - si adoperi con puntualità per evitare la prescrizione). Per tornare all'esempio precedente del bollo auto 2017, se il nostro contribuente dovesse ricevere, nel 2019 una **cartella di pagamento per il bollo auto**, la prescrizione si compirebbe solo nel 2022.

Leggi anche [Quando il bollo auto non si paga](#).

Come ha chiarito, di recente, la Cassazione a Sezioni Unite **[3]**, il fatto che la cartella di pagamento non venga impugnata e, quindi, divenga definitiva non implica alcuna modifica nei termini di prescrizione appena indicati. Il che significa che, anche dopo i 60 giorni dalla sua notifica, nulla cambia: il termine di prescrizione non è soggetto ad alcun ampliamento. Pertanto, a seguito della notifica di ogni eventuale atto interruttivo (accertamento, cartella esattoriale, intimazione) il diritto alla riscossione sopravvive di tre anni in tre anni. Il chiarimento può forse sembrare banale, ma è stato necessario per contrastare una vecchia difesa sostenuta dall'agente della riscossione, secondo cui una cartella esattoriale non contestata equivarrebbe a una sentenza definitiva e, pertanto, la sua prescrizione sarebbe decennale. Tesi invece contestata dalla Suprema Corte

secondo cui la cartella resta pur sempre un atto amministrativo, che nulla ha a che vedere con quelli di natura giudiziale. Con la conseguenza che l'arrivo della **cartella di pagamento per il bollo auto** non cambia il **termine di prescrizione** che resta sempre quello di tre anni. Il medesimo ragionamento vale anche per tutte le altre imposte. Leggi anche [Bollo auto Regione per Regione](#).

Dunque, come spiega la Ctr di Palermo nella sentenza in commento, **la prescrizione non cambia** nel caso in cui subentrino degli atti interruttivi (come la cartella di pagamento o un sollecito di pagamento da parte dello stesso agente per la riscossione delle imposte locali): il termine triennale, infatti, inizia nuovamente a decorrere dopo ogni atto interruttivo, anche se divenuto definitivo. La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione, principio che si applica anche ai crediti di regioni, province e comuni.

C'è un solo caso in cui **liberarsi dal bollo auto** diventa più difficile e lungo: è quando si fa ricorso al giudice e si perde. Infatti, in tale ipotesi, il titolo in forza del quale dover pagare non è più la cartella o l'intimazione di pagamento della Regione (che, come abbiamo detto, cade in prescrizione dopo tre anni) bensì la sentenza della Commissione Tributaria e quest'ultima - come tutti i provvedimenti giudiziari - ha un termine di **prescrizione di 10 anni**. Quindi, quando incombe la scadenza del bollo auto, potrebbe non convenire proporre ricorso: il mancato accoglimento della domanda, infatti, avrebbe come conseguenza di spostare in avanti il termine di prescrizione.

Note

[1] Ctr Palermo, sent. n. 802/12/18. **[2]** In tal senso, l'articolo 5, comma 51, del dl 953/82 (così modificato dall'articolo 3 del dl 2/86) dispone che l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero della tassa si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. **[3]** Cass. S.U. sent. n. 23397/16.

Sentenza

Ctr Palermo, sent. n. 802/12/18. Il contribuente G.S. impugnava n. 5 intimazioni di pagamento riguardanti tasse automobilistiche () deduceva l'omessa notifica di qualsiasi atto prodromico e l'assenza di motivazione. S.S. spa si costituiva in

giudizio, evidenziava il termine decennale per la prescrizione, che tale termine non risultava maturato alla data di notifica delle intimazioni impugnate, eccettava la inammissibilità del ricorso per effetto della mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento. () La Commissione tributaria provinciale di Palermo accoglieva il ricorso () osservando preliminarmente che in assenza di giudicato la prescrizione in materia di tassa auto doveva intendersi triennale e che nel caso di specie «... tutte le cartelle sono state notificate oltre tre anni rispetto alla data di notifica delle intimazioni di pagamento e, trattandosi di tassa auto, il termine di tre anni non è stato rispettato dall'esattore...». L'Agenzia delle entrate di Palermo ha quindi impugnato la sentenza in parola (). Evidenzia questo collegio che l'art. 5 comma 51 del dl 30 dicembre 1982, n. 953 come sostituito dall'art. 3 del dl 6 novembre 1985, n. 597 e dal dl 6 gennaio 1986, n. 2 convertito nella legge 7 marzo 1986, dispone che il diritto a ricevere il pagamento del dovuto per tasse e sanzioni si prescrive nel termine di tre anni. E in particolare l'art. 5 del dl n. 953 del 1982 come modificato dall'art. 3 del dl n. 2 del 1986 convertito dalla legge n. 60 del 1986 dispone che «l'azione dell'amministrazione Finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento». La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). () «Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo». () Per le superiori ragioni l'appello è infondato e va rigettato. ()